

MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 17 luglio 2020

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

- Decreto Legislativo n. 75/2020: recepita la Direttiva PIF
- Crediti d'imposta per botteghe e negozi e per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: istituiti i codici tributo per l'utilizzo nel modello F24 da parte dei cessionari
- Fatture soggettivamente inesistenti: per la colpevolezza l'Agenzia deve provare la malafede del contribuente
- Cessioni a turisti extra UE: condizioni per fatture tax free shopping
- No alla nota di variazione per l'aliquota ordinaria su acconto generico

Decreto Legislativo n. 75/2020: recepita la Direttiva PIF

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2020, n. 177, del DLgs del 14 luglio 2020, n. 75, è stata data attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale della Direttiva UE n. 2017/1371 (Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Nello specifico, è stata prevista l'estensione della **responsabilità degli enti per i delitti di:**

Art. 24 DLgs n. 231/2001

- frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986;

Art. 25 DLgs n. 231/2001

- peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p. (art. 25 DLgs n. 231/2001);

Art. 25- quinquiesdecies DLgs n. 231/2001

- se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 del DLgs n. 74/2000;
- omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLgs n. 74/2000,
- indebita compensazione previsto dall'art. 10-*quater* del DLgs n. 74/2000;

Art. 25- sexiesdecies DLgs n. 231/2001

- contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973. Inoltre, nell'ambito del DLgs n. 74/2000 che disciplina i reati penal-tributari, all'articolo 6 sul tentativo è aggiunta una disposizione secondo la quale, salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8, ossia emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la disposizione per cui alcuni delitti in materia di dichiarazione (artt. 2,3 e 4 del DLgs n. 74/2020) non sono punibili a titolo di tentativo non si applica quando gli atti diretti a commettere questi delitti sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro UE, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Crediti d'imposta per botteghe e negozi e per locazione degli immobili a uso non abitativo: istituiti i codici tributo per l'utilizzo nel modello F24 da parte dei cessionari

L'Agenzia delle entrate con la Risoluzione del 13 luglio 2020, 39/E, ha istituito i codici tributi per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 da parte del cessionario del credito d'imposta per

botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsti rispettivamente dall'art. 65 del DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia) e dall'art. 28 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Si ricorda che con Provvedimento del 1° luglio 2020, n. 250739, è stato approvato il modello di comunicazione per la cessione a terzi dei crediti d'imposta, il quale deve essere inviato all'Agenzia delle entrate, nel periodo compreso tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021**.

I cessionari possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione e, previa la loro accettazione da comunicare esclusivamente attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6930 – Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del DL n. 34 del 2020;
- 6931 – Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del DL n. 34/2020.

Fatture soggettivamente inesistenti: per la colpevolezza l'Agenzia deve provare la malafede del contribuente

Nel caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio - oltre alla fittizietà del fornitore - deve dimostrare anche la malafede del contribuente. Non è sufficiente provare che il cedente sia una cartiera, ma occorrono elementi oggettivi e specifici, idonei ad attestare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode carosello.

Ha così concluso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15005, orientamento ormai consolidato relativamente all'onere della prova in capo all'Agenzia delle Entrate con riferimento alla consapevolezza del contribuente sulla fittizietà delle operazioni in base ad elementi oggettivi e specifici (Cfr. Corte di Cass. Sentenze n. 9851, n. 27555 e n. 27566 del 2018).

Cessioni a turisti extra UE: condizioni per fatture tax free shopping

L'Agenzia delle entrate – con il Principio di diritto del 16 luglio 2020, n. 8 – ha reso alcune precisazioni in merito alla disposizione che accorda la non applicazione dell'IVA o la possibilità del rimborso dell'imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti al di fuori dell'Ue (art. 38-*quater*, DPR n. 633/1972).

In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la soglia di valore prevista per i rimborsi IVA ai viaggiatori extra Ue pari ad € 154,94 euro (IVA inclusa) non può essere riferita a più compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un'unica fattura. Inoltre, ha precisato che non è possibile negare il rimborso dell'IVA per il mancato rispetto di vincoli imposti contrattualmente che non trovano diretto riscontro nell'art. 38-*quater* del DPR 633/72.

No alla nota di variazione per l'aliquota ordinaria su acconto generico

L'Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 14 luglio 2020, n. 216 – ha chiarito che nel caso in cui sia stata emessa fattura per un acconto generico con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, non è possibile, al momento della successiva rendicontazione delle opere eseguite, emettere nota di variazione per avvalersi di un'aliquota agevolata sull'importo già fatturato.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it